

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Roma, data protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

SEDE

OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* - Grande naturalizzazione brasiliana

Si fa seguito alla nota circolare n.6497 del 06/10/2021 con cui questa D. C. ha fornito linee guida circa la trattazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* avanzate da discendenti di italiani emigrati in Brasile, ovvero li stabilmente dimoranti, al tempo della cosiddetta "Grande Naturalizzazione" di massa del 1889.

Al riguardo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze n. 25317 e n. 25318, in data 24 agosto 2022, ha accolto i ricorsi proposti, cassando le sentenze della Corte d'appello di Roma con rinvio alla medesima per il merito, e fissato principi cardine in punto di diritto.

MODULARIO
INTERNO 314

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

La *quaestio iuris* involgeva l'istituto della perdita della cittadinanza da parte di cittadini italiani emigrati in Brasile e ivi sottoposti alla naturalizzazione di massa della fine del XIX secolo, attesi i riflessi sulla linea di trasmissione dei discendenti. Come noto, la Corte d'appello di Roma aveva respinto la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza dei discendenti dell'avo sulla base dell'avvenuta interruzione della linea di trasmissione.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribaltato tale interpretazione sul fenomeno della c.d. Grande naturalizzazione brasiliana degli stranieri alla fine del 1800, sulla natura della cittadinanza e sull'eventuale possibilità di perdita o rinuncia della stessa

Le Sezioni Unite hanno statuito i seguenti principi di diritto:

- secondo il sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.

- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.

Alla luce di quanto sopra, va da sé che non si realizzerebbe la fattispecie estintiva dello status civitatis italiano per mera accettazione tacita degli effetti del provvedimento di Grande naturalizzazione, poiché il diritto fondamentale in questione non è suscettibile di rinuncia tacita o silenzio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Ulteriore ancoraggio normativo viene rinvenuto dalla stessa Corte negli artt. 3, 4, 16 e ss. e 22 Cost., nonché nell'art. 15 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e nel Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 secondo cui il diritto soggettivo imprescrittibile e permanente allo stato di cittadino determina inevitabilmente che la perdita possa avvenire esclusivamente con un atto volontario ed esplicito in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinuncia tacita.

Con riguardo alla questione relativa allo svolgimento di "*un impiego da un governo estero*", gli Ermellini hanno altresì chiarito il tenore delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 3 del cod.civ.abr., nonché nell'art. 8, comma 3 della legge n.555/1912, stabilendo che la perdita della cittadinanza italiana correlata allo svolgimento di un impiego presso un governo estero possa realizzarsi solo in presenza di alcuni requisiti specifici. In sostanza, deve trattarsi di impiego governativo strettamente inteso, che abbia avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, tale da non potersi configurare quale mero svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività lavorativa pubblica o privata.

Alla luce di quanto sopra ed in revoca delle disposizioni impartite con la cennata lettera circolare n.6497 del 06/10/2021, si invitano le SSLL ad informare i Comuni dei principi su richiamati ed a fornire indicazioni volte a riprendere la trattazione delle istanze, sospese nelle more della pronuncia giurisprudenziale in oggetto.

Con l'occasione, si rammenta altresì che le controversie di accertamento dello stato della cittadinanza italiana *iure sanguinis* sono assegnate alle Sezioni specializzate del Tribunale Ordinario del luogo in cui ha dimora il ricorrente e, a far data dallo scorso 22 giugno, quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4, comma 5, della legge 46/17, quest'ultimo modificato dal comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021.

E' stato dunque confermato il passaggio di competenza per le controversie suindicate dal Tribunale ordinario di Roma alle Sezioni specializzate del Tribunale Ordinario del luogo di dimora e, di conseguenza, ci sarà un analogo passaggio dall'Avvocatura generale dello Stato alle Avvocature distrettuali, in relazione alle rispettive controversie.

Tanto si rappresenta, al pari di quanto segnalato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale alla rete consolare degli Ufficiali di Stato Civile all'estero, e si fa riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni di concerto con

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

l'Avvocatura dello Stato e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, anche sulla base delle prossime sentenze della Corte d'appello di Roma a cui è stata rinviata la questione.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rabvano

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rabvano", written over the printed name.